

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

I REPARTO Personale, Infrastrutture, Affari Generali

4° Ufficio - Unità di Coordinamento Centrale della Vigilanza

SGD - G - 022

DIRETTIVA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO NELL'AMBITO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Edizione Gennaio 2012

ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo la presente *“Direttiva per l'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro nell'ambito del Ministero della difesa”* SGD-G-022 -
edizione Gennaio 2012, la presente abroga la precedente
[edizione del 22 Luglio 2010](#)

Roma, 13 gennaio 2012

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA E
DIRETTORE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
(Gen. S.A. Claudio DEBERTOLIS)

INDICE

1. GENERALITÀ

1.1. Considerazioni generali

1.2. Scopo

1.3. Principali riferimenti normativi

2. ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA ANTINFORTUNISTICA

2.1. Unità di Coordinamento Centrale della Vigilanza (UCoCeV)

2.2. Unità di Coordinamento della Vigilanza d'Area (UCoSeVA)

2.3. Servizi di vigilanza (SV)

3. LA FIGURA DELL'ISPETTORE

3.1. Profilo

3.2. Formazione degli ispettori

3.3. Gli obblighi e i limiti di competenza dell'ispettore

3.4. Poteri dell'ispettore

4. PROCEDURE OPERATIVE DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA

4.1. Procedure di attivazione dell'ispezione

4.2. Procedura per la sospensione dell'attività di impresa

4.3. Procedure per la richiesta di intervento specialistico tecnico-sanitario

5. LA VIGILANZA PREVENTIVA TECNICO-AMMINISTRATIVA

5.1. Provvedimenti amministrativi dell'organo di vigilanza

APPENDICE

Codice di comportamento del personale incaricato dell'attività di vigilanza

ALLEGATO 1

Dotazione di base dei dispositivi di protezione individuale (DPI) del personale ispettivo

ALLEGATO 2

Fac-simile del tesserino di riconoscimento del personale ispettivo

TESTO

1. Generalità

1.1 Considerazioni generali

Le Forze Armate hanno tradizionalmente avuto la massima attenzione per la tutela dell'integrità psicofisica delle proprie risorse umane, quale elemento imprescindibile a garanzia della propria efficacia operativa.

La normativa antinfortunistica che da anni ha regolato la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, è stata sempre seguita dall'organizzazione militare con la dovuta attenzione.

L'obbligo del rispetto della normativa afferente la sicurezza del personale è esplicitamente inserito nel Codice di Ordinamento militare (*comma 1, art. 1496 del [D.lgs. 15 marzo 2010, n.](#)*

66

Le stesse disposizioni legislative in materia hanno, comunque, più volte riconosciuto la "specifica attività lavorativa"

delle Forze Armate e di conseguenza si è affermato un principio di applicabilità compatibile della normativa prevenzionale. Tale principio ha trovato una esplicita formulazione nelle previsioni degli ormai abrogati

[D.Lgs. 277 del 1991](#)

e del

[D.Lgs. 626 del 1994](#)

e recentemente è stato riaffermato dal

[Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81](#)

e successive modificazioni

(c.d. testo unico della sicurezza)

In tali provvedimenti il legislatore ha demandato ad una speciale disciplina (vds art. 3, comma 2,

[D.Lgs. 81/08](#)

[D.Lgs.](#)

: ... le

norme sono applicate tenendo conto delle effettive, particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale, nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri...

) la gestione della sicurezza nell'ambito dell'Amministrazione della Difesa e ha altresì riconosciuto alle Forze armate, anche in ragione dei particolari vincoli di riservatezza e operatività, la prerogativa di costituire propri organi di vigilanza per verificare il rispetto delle norme di legge negli ambienti di lavoro delle medesime Forze armate, statuendone l'esclusiva competenza (art. 13, comma I-bis,

[D.Lgs. 81/08](#)

).

Tale previsione è stata recepita nel [D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90](#) "Testo unico delle disposizioni regolamentari di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246"

ed

in particolare, al TITOLO IV- CAPO I- "Sicurezza sui luoghi di lavoro"

La competenza esclusiva predetta comporta, altresì, la soggezione all'azione di vigilanza degli organi appositamente individuati per le Aree dell'A.D. anche dei soggetti estranei all'Amministrazione che si trovano ad operare, a qualsiasi titolo, nei luoghi di quest'ultima. Tale singolare condizione accresce le responsabilità e gli oneri dell'A.D. e impegna tutti i livelli ad operare con il massimo sforzo per assicurare a tutto il personale l'adeguata tutela, in un'ottica di miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza.

Il Segretariato Generale/DNA, a mente delle attribuzioni conferite dall'art. 103, comma 1, lett. s del

[D.P.R. 90/2010](#), ha il compito di

fornire direttive di indirizzo sulla materia antinfortunistica e in base a tale funzione, sentito lo Stato Maggiore Difesa e gli Stati Maggiori di Forza Armata/Comando Generale CC ha predisposto la presente direttiva sullo svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito dell'Amministrazione della Difesa; le procedure indicate non sono, comunque, da considerarsi tassative, in quanto potranno trovare utile armonizzazione con le prassi in vigore nelle singole

aree.

Si sottolinea, infine, l'opportunità che l'attività di vigilanza, nel rispetto degli obblighi cogenti imposti dalla specifica funzione, tenga nel debito conto la necessità di salvaguardare l'operatività e l'efficienza delle Forze annate in ragione delle particolari esigenze connesse al servizio da esse espletato.

1.2 Scopo

La presente Pubblicazione si prefigge lo scopo di:

- fornire indicazioni attuative affinché gli organi di vigilanza possano correttamente ed uniformemente svolgere le loro funzioni ai sensi dell'art. 3 e 13, comma 1 -bis del [D.Lgs. 81/08](#) ;
- definire modalità e procedure per l'attivazione e la conduzione delle azioni ispettive da parte del personale dei servizi di vigilanza;
- definire le competenze tecnico-amministrative dei servizi di vigilanza e le relative modalità di esecuzione;
- strutturare un sistema informativo anche con lo scopo di monitorare il fenomeno infortunistico in ambito difesa e fare scelte qualificate per apportare eventuali correttivi.


1.3 Principali riferimenti normativi

- [DLgs. 81/2008](#) ; [D.P.R. 90/2010](#) ; *DM 24.07.2007*.

I riferimenti normativi e regolamentari concernenti la vigilanza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nell'ambito delle attività dell'Amministrazione della difesa comprendono principalmente il [Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81](#) ed in particolare gli articoli 3 e 13, comma 1 -bis. ed il [D.P.R. 90/2010](#) "Te
sto unico delle disposizioni regolamentari di ordinamento militare"
(artt. da 260 - 264).

2. Organizzazione della Vigilanza antinfortunistica

Organizzazione della vigilanza antinfortunistica D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 – artt. dal 260 al 263



FAC-SIMILE DEL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO
DEL PERSONALE ISPETTIVO



MINISTERO DELLA DIFESA

Denominazione Ente

Foto

SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINFORTUNISTICO

- Ispettore -

*Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (art. 13.1 bis)
e del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 (art. 260 e 263 c.4)*

Grado/qualifica nome COGNOME

Luogo e data _____

TIMBRO E FIRMA
DELL'AUTORITA' DI VERTICE

Dimensioni mm. 85 x 54

Fonte: difesa.it